

## IL RETTORE

RIP.II  
UPDR

DEC.N.147

- Visto** l' art. 6, commi 9 e 10, della legge 9/05/1989 n. 168;
- Vista** la Legge n. 4/11/2005 n. 230 recante ""Nuove disposizioni concernenti i professori e i ricercatori universitari e delega al Governo per il riordino del reclutamento dei professori universitari";
- Visto** il D.Lgs. n. 164/2006 ed in particolare l' art. 13 "Riordino della disciplina del reclutamento dei professori universitari, a norma dell'articolo 1, comma 5 della legge 4 novembre 2005, n. 230";
- Vista** la delibera del Senato Accademico in data 12/12/2006 relativa alla approvazione dello schema regolamentare predisposto per le finalità di cui alla normativa citata in precedenza;
- Vista** la delibera del Consiglio di Amministrazione assunta il 19/12/2006, con la quale il predetto Organo Collegiale ha espresso parere favorevole allo schema di regolamentare approvato dal Senato Accademico;
- Vista** la nota del Ministero dell' Università e della Ricerca in data 26 gennaio 2007, mediante la quale il predetto Dicastero ha formulato alcune osservazioni circa il testo regolamentare approvato dagli OO.GG. dell' Ateneo;
- Viste** le delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione assunte rispettivamente in data 13/02/2007 e 20/02/2007 con le quali i predetti Organi hanno deliberato di adeguarsi alle osservazioni esposte dal Ministero nella predetta nota;
- Visto** il vigente Statuto;

## D E C R E T A

E' emanato – in applicazione dell' art. 13 del D.lgs. 6/04/2006 n. 164 - l' allegato Regolamento, recante disposizioni in merito alle procedure per il trasferimento dei professori di ruolo, di prima e di seconda fascia, nonché dei ricercatori universitari, in conformità alle norme di cui all' art. 6, commi 9 e 10, della legge 9/05/1989 n. 168.

Napoli, 22 FEB. 2007

IL RETTORE  
(Prof. Gennaro FERRARA)

# **REGOLAMENTO CONCERNENTE LE PROCEDURE PER IL TRASFERIMENTO DEI PROFESSORI DI RUOLO, DI PRIMA E DI SECONDA FASCIA, NONCHÉ DEI RICERCATORI UNIVERSITARI.**

## **Art.1 (Finalità)**

1. Il presente regolamento, adottato in conformità alle norme di cui all'articolo 6, commi 9 e 10, della legge 9 maggio 1989, n.168, emanato in applicazione dell'art.13 del Decreto Legislativo 6/4/2006, n.164, è finalizzato a disciplinare le procedure di trasferimento presso le Facoltà dell'Ateneo dei professori di Ia e di Iia fascia, nonché dei ricercatori universitari di ruolo.
2. Le Facoltà possono ricorrere alle procedure di cui al presente regolamento quando risultino accertate nelle loro disponibilità risorse finanziarie adeguate per la copertura di posti di professori di Ia, di Iia fascia e di ricercatori nell'ambito della programmazione di cui all'articolo 1 ter, lettera e), della Legge 31/3/2005,n.43, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 7/12/1997, n.449 e all' articolo 1, comma 105, della legge 3/12/2004, n.311.
3. Esso non si applica ai professori collocati fuori ruolo per raggiunti limiti di età.

## **Art.2 (Modalità)**

1. Le richieste di copertura mediante trasferimento sono deliberate dalle Facoltà.
2. Verificata l'esistenza delle disponibilità finanziarie necessarie, secondo le deliberazioni degli Organi accademici, il Rettore emana il bando che dà avviso della vacanza del posto e della tipologia dell'impegno scientifico e didattico richiesto. Il bando è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica, è affisso all'albo della Facoltà e viene diffuso anche per via telematica tramite il sito-web dell'Ateneo. Possono presentare domanda, indirizzata al Preside, entro e non oltre i trenta giorni successivi alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale i docenti e ricercatori che rivestano la medesima posizione accademica per la quale è stata dichiarata la vacanza, inquadrati nello stesso settore o in altro settore scientifico disciplinare, purchè in possesso di adeguata qualificazione scientifica nel settore di destinazione.
3. Nel caso di docenti e ricercatori in servizio presso altre Università è condizione per l'ammissibilità della domanda che i richiedenti abbiano prestato servizio nella sede di provenienza per il periodo minimo richiesto dalla normativa in vigore o che la domanda sia stata presentata nel corso dell'ultimo anno richiesto per il completamento del periodo in questione.
4. Ai fini della determinazione del periodo di servizio di cui al comma precedente, l'eventuale periodo di servizio assolto facendo seguito a una chiamata in corso d'anno che abbia

superato i sei mesi di durata viene computato equivalente a un intero anno accademico di servizio.

5. Alle domande devono essere allegati, con il curriculum delle attività svolte, le pubblicazioni e i titoli che i candidati intendono far valere agli effetti della loro presa in considerazione per il trasferimento.

### **Art.3 (Procedura)**

1. Il Consiglio di Facoltà esamina entro i successivi trenta giorni la domanda o le domande di trasferimento presentate.
2. Il Consiglio valuta il rilievo scientifico e il rigore metodologico dei titoli e il curriculum complessivo, didattico e scientifico del candidato, o dei candidati, accertandone l'adeguata qualificazione nel settore scientifico-disciplinare di destinazione, tenuto conto dell'eventuale tipologia specifica dell'impegno richiesto nel bando.
3. Nel caso di più domande, il Consiglio opera una valutazione comparativa delle stesse e dei titoli acclusi, eventualmente avvalendosi a questo fine del lavoro preparatorio e delle motivate proposte di uno o più Dipartimenti universitari o di una Commissione istruttoria, nominata dal Consiglio di Facoltà.
4. Domande e titoli sono contestualmente depositate presso la Presidenza della Facoltà.
5. La delibera per la chiamata su posti di professore ordinario, di professore associato e di ricercatore, messi a trasferimento è assunta col voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto a partecipare alla seduta.
6. Con voto espresso dalla maggioranza degli aventi diritto, la Facoltà può decidere di non procedere alla chiamata, motivandone le ragioni rispetto alle proprie esigenze didattiche e scientifiche e ai profili dei candidati.
7. Nel caso in cui, effettuata la votazione, il quorum di cui al comma 5 non sia stato raggiunto, la domanda o le domande di trasferimento sono riproposte entro trenta giorni ad una successiva riunione del Consiglio di Facoltà. Se anche in questa occasione il quorum non viene raggiunto la procedura si intende esaurita.
8. Nel caso in cui il trasferimento comporti il passaggio ad un settore scientifico – disciplinare diverso da quello di titolarità, la delibera di accoglimento del trasferimento è subordinata alla approvazione del Consiglio Universitario Nazionale.
9. L'esito della procedura di valutazione è comunicato ai candidati entro dieci giorni dalla data della delibera, a cura del Preside.
10. Il trasferimento è disposto dal Rettore con proprio decreto, accertata la regolarità delle procedure seguite.
11. Il trasferimento, salvo accordi con l'Università di provenienza, ha decorrenza dal 1° novembre successivo.

### **Art. 4 (Mobilità interna)**

1. La mobilità per la stessa Facoltà è da disporsi per motivi di pubblico interesse ed è finalizzata a soddisfare le esigenze didattiche e di ricerca di specifici settori scientifico-disciplinari
2. In relazione al proprio organico ed al personale in servizio, la Facoltà esplicita compiutamente le motivazioni per le quali si rende necessario il ricorso alla procedura di mobilità e le finalità che con la stessa intende perseguire, in ordine alle quali propone, con il consenso dell'interessato, il passaggio del professore o del ricercatore da uno ad altro settore scientifico-disciplinare sulla base di una competenza scientifica adeguata al settore di nuova assegnazione, per il quale è adeguatamente motivata l'affinità con il settore di provenienza.
3. La mobilità nell'ambito della stessa Facoltà prescinde dall'esistenza del relativo posto di ruolo e dalle correlate risorse economiche. Non può essere utilizzata per trasferire l'eventuale titolarità del docente interessato ad altro insegnamento del medesimo settore s.d. fermo restando la validità di quanto disposto dal 3 comma dell' art.15 della Legge 341/90.
4. Essa comporta l' assegnazione al nuovo settore scientifico-disciplinare di nuova afferenza, qualora lo stesso rientri tra quelli dichiarati affini dal Consiglio di Facoltà sulla scorta dei pareri e delle deliberazioni assunte dal C.U.N. in materia.
5. La mobilità interna all' Ateneo consente ad una Facoltà di acquisire, professori e ricercatori afferenti ad altre Facoltà dell'Ateneo.
6. Per la mobilità di cui al precedente comma si prescinde dalla emanazione di apposito bando rettorale e del relativo avviso; si prescinde inoltre dal requisito temporale triennale di permanenza presso la stessa Facoltà, fermo restando il parere favorevole al trasferimento della Facoltà di provenienza dell' interessato.
7. Le disposizioni di cui ai precedenti commi 5 e 6, restano in vigore fino alla approvazione, da parte degli Organi Accademici competenti, dei budget per Facoltà. Fino alla stessa data tutte le implicazioni finanziarie connesse al trasferimento di personale docente di I, II fascia e di ricercatore saranno valutate dal Senato Accademico per il successivo esame del Consiglio di Amministrazione. A partire dalla data di istituzione dei budget di Facoltà, come sopra indicato, il trasferimento dei professori di I, II fascia e di ricercatore comporterà la preventiva copertura finanziaria da parte della Facoltà richiedente.
8. Il trasferimento sarà disposto con provvedimento rettorale.

**Art. 5**  
**(Entrata in vigore)**

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo ufficiale dell'Ateneo.
2. Da tale data, esso sostituisce le disposizioni di cui al regolamento rettorale emanato con D.R. n.224 del 30/5/2000, come modificato dal D.R. n. 99 del 14/02/2001.

Napoli, 22 FEB. 2007

IL RETTORE  
(Prof. Gennaro FERRARA)